

Sintesi parlamentare n. 18/2009 della settimana dal 27 aprile al 30 aprile 2009

27 Aprile 2009

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- **DDL su “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile””(DDL 1441 bis-B/C).**

L`Aula ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 4

In relazione alla norma con cui si prevede la delega al Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”), viene previsto che i decreti suddetti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.	Emendamenti a firma di parlamentari
--	--

Articolo aggiuntivo

Viene reintrodotta la norma sugli appalti pubblici, soppressa in corso d`esame in Commissione, con cui si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, non si applica la disciplina, di cui agli artt. 36, comma 5, terzo periodo e 37, comma 7, terzo periodo, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativa al divieto di partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, nel caso in cui, nell`ambito di gare per affidamento di lavori di importo inferiore o pari ad un milione di euro, i bandi prevedano il meccanismo dell`esclusione delle offerte anomale.	Emendamento a firma delle Commissioni
---	--

Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn.**

40/2008, 41/2008, 9/2009, 10/2009 e 17/2009.

Il testo prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art.1 della L.308/2004 (sulla "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione"), nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge stessa.

I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.

In corso d'esame è stato, inoltre, specificato, che i decreti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

Con altra disposizione, di modifica della L.53/2000, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si prevede tra l'altro, la destinazione di una quota annuale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'art.9 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, che attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione:

- progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
- programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
- progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città. I destinatari dei progetti suddetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia sopra menzionato, stabilirà, inoltre, la quota delle risorse impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle Politiche per la Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Ministro per le pari Opportunità, sentita la Conferenza Unificata, nei limiti delle risorse previste, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

Le risorse suddette potranno essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di

promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.

Vengono, infine, abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'art. 1, della L.296/2006- finanziaria 2007, che dettavano la disciplina di misure a sostegno della flessibilità di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro.

In materia di semplificazione della legislazione vengono previste norme di modifica dell'art. 14 della L.246/2005. Al riguardo, si prevede, tra l'altro, che entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge suddetta per procedere al riordino normativo (corrispondente a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge medesima), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici principi e criteri direttivi, tra cui:

- identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
- identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

Viene, altresì, previsto che rimangono in vigore:

- le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
- le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
- le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto (previsti all'art.14, comma 18 della L.246/2005), nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

In corso d'esame è stata, introdotta, altresì, una norma con cui vengono espunte dall'allegato 1 annesso al decreto legge 200/2008 contenente "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa", che prevedeva un elenco di norme da sopprimere, numerose disposizioni di legge, riportate in un apposito allegato al testo, concernenti le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1947, che pertanto restano in vigore. Con altra norma viene previsto che, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art.17 della L. 400/88, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete. Viene disposto, altresì, che il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi a specifici criteri. Il Governo può, inoltre, demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi. In particolare, viene disposto che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze provvede a che:

- ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
- ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o

circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. Viene disposto, altresì, che le norme in materia di chiarezza dei testi normativi di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti dalle norme introdotte, in materia di compilazione dei testi unici adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.

Il testo prevede, altresì, norme di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.

In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

Tra i criteri direttivi della delega sono previsti, tra l'altro:

- procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
- razionalizzare e unificare norme vigenti per il processo amministrativo e per il contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in penes i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, mediante previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
- razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
- riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

Con altra norma viene riformulato l'art.1, comma 1228 della L.296/06 (finanziaria 2007), sull'autorizzazione di spesa per incentivazione dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile.

Al riguardo, viene previsto che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.

Viene prevista, altresì, una norma aggiuntiva alla L.52/85 su “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”, con cui si prevede, tra l'altro, che, salvo quanto previsto dall'art. 61 (in materia di delocalizzazione dei registri informatici) del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

Tale archivio contiene, altresì, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Con altra norma, si prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, nell'osservanza di specifici criteri direttivi.

Sull'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea nella pubblica amministrazione, viene previsto, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Tali adempimenti possono essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2010, nonché, per quanto riguarda i casi sopra menzionati delle amministrazioni tenute a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In corso d'esame è stato precisato che sono fatte salve la pubblicità sulla Gazzetta ufficiale dell'UE e sulla Gazzetta Ufficiale italiana e i relativi effetti giuridici nonché la pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.

Il testo prevede, inoltre, la delega al Governo per la riforma del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005.

Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della L. n.59/97 (su “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la modifica del Codice suddetto nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici, tra cui:

- individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
- prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture

in caso di mancata istituzione del centro di competenza previsti dall'articolo stesso;

- modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
- individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice (sulle Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie), con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) delle relative attività istruttorie;
- disporre l'implementazione del riutilizzo dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
- indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
- prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
- equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
- introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con i soggetti privati.

Con altre disposizioni, di modifica del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) viene previsto, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni dovranno, altresì, assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti dovranno, inoltre, pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali. Vengono previste, altresì, norme di modifica della L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

In particolare, sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.

Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di

competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamento in materia ambientale che stabiliscono termini diversi.

A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio dell'attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Si prevede, altresì, che alla Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

Sulla dichiarazione di inizio attività viene disposto che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

Vengono indicati, tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all'asilo, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa comunitaria.

In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, si prevede, in particolare, che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

Il decreto medesimo, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è emanato nel rispetto delle

disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in materia di compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 49 suddetta.

In relazione all'individuazione delle aree d'intervento, viene previsto, altresì l'attribuzione della priorità (oltrechè ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d'origine delle medesime), ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione economica.

Con altra disposizione viene introdotto l'obbligo di determinazione e pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forme idonee da parte di ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

La definizione dell'obbligo informativo suddetto è demandata ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata.

Altre norme del testo riguardano la definizione, con apposito decreto del Ministro Economia e delle Finanze, delle modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate; interventi per la banda larga; modifiche ai Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile; disposizioni di delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002 e, in particolare, alla Parte VII, Titolo I; disposizioni di delega in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, modifiche alle norme sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui all'art. 14 del DPR 1199/71 (sui procedimenti amministrativi); la riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.

PROVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- DDL recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ([DDL 2180/C](#))

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art.4

Vengono introdotte ulteriori norme di modifica alla L.91/92 ("Nuove norme sulla cittadinanza"), con cui si prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Il gettito derivante dal contributo è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.	Emendamento del Governo
--	--------------------------------

Articolo aggiuntivo

Viene modificato l'art.12, del D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero), con la previsione che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Emendamento dei Relatori
---	---------------------------------

Art. 7

Vengono riformulate le disposizioni di modifica dell'art.635 del Codice penale, sul reato di danneggiamento. Al riguardo, tra i casi per i quali è disposta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e il procedimento d'ufficio, vengono introdotti gli immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati.	Emendamento a firma di parlamentari
---	--

Art. 26

Viene soppresso l'articolo contenente norme di modifica delle disposizioni del Codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali.	Emendamento del Governo
---	--------------------------------

Art.32, comma 1

Vengono riformulate le norme sulla conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati (di modifica dell'art.2 septies della L.575/1965 su "Disposizioni contro la mafia"). In particolare, viene previsto che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale autorizza, altresì, l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.	Emendamento a firma di parlamentari
---	--

Art.34

Viene riformulata la norma, inserita in corso d' esame in Commissione al Senato, che introduce modifiche al D.Lgs. 163/06.

In particolare, viene previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell' affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell' art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l' applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostantiva ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall' ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), risultino imputati con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli artt.371 bis (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza) e 378 (favoreggiamento) del Codice penale.

Il procuratore della Repubblica procedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all' Autorità all' Autorità dei Lavori Pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell' Osservatorio.

I casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell' affidamento di subappalti, previsti dall' art. 38 suddetto, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Emendamento a firma di parlamentari**Art.45**

<p>Vengono riformulate le norme di modifica al D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero). Al riguardo, si prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.</p>	<p>Emendamento del Governo</p>
--	---------------------------------------

Art.52

<p>Viene modificata la norma sul concorso delle associazioni volontarie per la sicurezza del territorio. Al riguardo, viene previsto, tra l'altro, che i Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.</p>	<p>Emendamento del Governo</p>
---	---------------------------------------

Art.54, commi 1, 5, 6, 7 e 9

<p>Vengono soppresse alcune norme di modifica del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada), tra cui le disposizioni relative all'obbligatorietà della revisione della patente nel caso di violazioni da cui conseguono la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima ed alla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.</p>	<p>Emendamento del Governo</p>
---	---------------------------------------

Art.54, comma 4

<p>In relazione alla previsione della confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatti circolare con documenti falsi o contraffatti, viene disposto, altresì, che nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi suddetti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.</p>	<p>Emendamento dei Relatori</p>
--	--

Art.61

<p>Viene soppressa la norma con cui si prevedeva, in particolare, l'applicazione delle disposizioni dell'art.21/bis (sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere I") del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (la norma prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art.4, comma 150, della L. n.350/03 e all'art.13 del DL 273/05, convertito dalla L.51/06, le risorse, originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'art.18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 - case per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità- e non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, tra quelle presentate, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II).</p> <p>La norma prevedeva, pertanto, la riapertura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2009, del termine previsto dal suddetto art. 4, comma 150, della L. n. 350/03, per la ratifica degli accordi di programma, nonché la riapertura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2009, dei termini previsti dalla L. 136/99, sulle norme per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche.</p>	<p>Emendamento del Governo</p>
--	---------------------------------------

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 46/2008 e 6/2009**

Il testo legislativo prevede numerose disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l'illegalità e la criminalità organizzata.

In particolare, vengono introdotte norme di modifica all'art.38 del **D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)**, sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché dall'affidamento di subappalti (norma riformulata dall'emendamento di cui sopra).

Vengono previste, inoltre, **modifiche al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).**

Nello specifico, viene stabilito che per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, **il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici**, avvalendosi, a tal fine, dei **gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.**

Con **regolamento, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge**, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e

l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia ed il Ministro per lo Sviluppo economico, **sono definite**, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, **le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.**

Vengono previste **modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento dei delitti di criminalità organizzata.**

In relazione, quindi, alla **commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74** (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall'articolo 9, comma 2, tra cui l'interdizione dell'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito), per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Vengono dettate apposite **disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89**, sulle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale", **relative all'esecuzione del sequestro preventivo e all'amministrazione dei relativi beni.** Lo stesso viene eseguito:

- sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
- sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- sugli strumenti finanziari dematerializzati.

Sempre in relazione al D.Lgs 271/89, vengono **introdotte norme aggiuntive** con cui si dispone che l'**espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide** dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/98 (relativo all'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica).

Viene previsto, altresì, che l'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del D.Lgs 30/2007, che disciplina le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari.

Altre norme prevedono **modifiche alla L. 575/65** sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione (norma modificata dall'emendamento di cui sopra). Viene, altresì,

modificato l'art. 34 della L. 55/90 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con la previsione in base alla quale, nei registri, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, viene curata l'annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.

Sono, altresì, previste **norme che modificano ed integrano il D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)**.

In particolare, viene introdotto l'**Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno**, per cui si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

Nello specifico si dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo, con regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di **un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno**. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 289/98, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Viene, inoltre, inserita una nuova norma che introduce **disposizioni sull'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato** per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l'articolo 162 del codice penale.

Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall'art. 10 del predetto T.U.).

Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/00.

Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

Viene previsto, inoltre, che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore **rilascia il titolo di soggiorno** quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.

Al riguardo, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno. Il versamento non è richiesto nei casi di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

Viene, altresì, istituito, presso il Ministero dell'Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nello stesso confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo suddetto, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio ed in rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000.

Altre disposizioni attengono altresì al ricongiungimento familiare e al relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.

Ulteriori modifiche al Testo unico sull'immigrazione attengono all' **ingresso per lavoro in casi particolari** (di cui all'art.27, D.Lgs 286/98). In particolare, viene disposto che il nulla osta al lavoro nei casi elencati dalla norma (tra cui dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno stato membro dell'OMC) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/99, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.

Le disposizioni suddette si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Viene, altresì, stabilito, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, **promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Vengono, infine, introdotte disposizioni di modifica dell'art.143 del **D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali)** relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e alla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

Altre norme del provvedimento riguardano:

- modifiche alla L. 91/92 sulla **cittadinanza**, tra cui la previsione in base alla quale, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari a 200 euro (norme modificate dall'emendamento di cui sopra);
- modifiche all'art. 639 c.p. relativo ai **reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui**, tra cui la previsione in base alla quale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro; se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro;
- disposizioni in tema di **indebita occupazione di suolo pubblico**, ai sensi dell'art. 633 c.p. e dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relativi rispettivamente all'invasione di terreni ed edifici al fine di occuparli o di trarne profitto e all'occupazione della sede stradale. Nei suddetti casi il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;
- **modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada)** relative, tra l'altro, al ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente in alcuni casi.